

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 1570 Torino, 31/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO EDISON – FENICE – LUNGO STURA LAZIO 53, TORINO. CHIUSURA PROCEDIMENTO DI BONIFICA.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmessa dalla Società Edison Fenice S.p.A. con PEC del 27/11/2019 (ns. prot. 10681 del 3/12/2019). Con tale documento è stato comunicato che nel corso dei monitoraggi delle acque sotterranee, prescritte dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 255-27124/2016 del 12/10/2016, è stato riscontrato un superamento della CSC per l'analita tetracloroetilene. Predetta Società, evidenziando che nei propri processi industriali non vi è l'utilizzo di sostanze riconducibili a predetto superamento, ha inoltre proposto l'esecuzione di campagne di monitoraggio volte a definire l'origine e la persistenza di tale contaminazione.

Vista la nota ns. prot. 11236 del 19/12/2019 con la quale l'allora Servizio Adempimenti Tecnico ambientali ha richiesto agli Enti di esprimere proprio parere di competenza circa il succiato documento e la proposta ivi contenuta.

Visto il parere di Città Metropolitana di Torino prot. 7452 del 28/01/2020 (ns. prot. 1002 del 31/01/2020) con il quale la Medesima ha avvallato l'ipotesi che il sito in oggetto non risulti costituire sorgente di inquinamento delle acque sotterranee. (**Allegato 1**)

Visto il contributo tecnico di Arpa Piemonte prot. 19075 del 3/03/2020(ns. prot. 2072 del 6/03/2020) con il quale la Medesima ha avvallato la proposta di esecuzione di campagne di monitoraggio delle acque sotterranee prescrivendo una frequenza trimestrale per una durata minima di due anni. Tali monitoraggi sono stati considerati necessari al fine di avvalorare l'attribuzione del superamento dei limiti CSC ad una situazione di contaminazione più estesa derivante da fonti esterne al sito. (**Allegato 2**)

Vista la nota ns. prot. 2535 del 25/03/2020 con la quale sono stati trasmessi alla Società Edison Fenice S.p.A. i predetti pareri richiedendo di voler procedere secondo le indicazioni e le



Visto il documento "Comunicazione ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 304, comma 2, del medesimo D.Lgs. 152/2006" trasmesso dalla Società Edison Fenice S.p.A. con PEC del 18/06/2021 (ns. prot. 5227 del 21/06/2021) con il quale sono stati trasmessi i report delle campagne di monitoraggio eseguite ed è stato comunicato un valore di attenzione prossimo alla CSC dell'analita nichel.

Vista la nota ns. prot. 9750 dell'1/11/2022 con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha sollecitato la Società Edison Fenice S.p.A. a trasmettere i report delle campagne di monitoraggio eseguite a partire dal mese di giugno 2021. Con PEC del 28/11/2022 predetta Società ha provveduto a trasmettere parte della documentazione richiesta.

Vista la nota ns prot. 10998 del 6/12/2022 con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha richiesto alla Società Edison Fenice S.p.A. di voler ovviare alla mancata trasmissione agli Enti dei report di alcune campagne di monitoraggio. Con tale nota, è stato inoltre richiesto agli Enti, ad avvenuta acquisizione di predetti report, di esprimere parere di competenza circa la chiusura del procedimento in oggetto.

Vista la documentazione integrativa trasmessa agli Enti dalla Società Edison Fenice S.p.A. con PEC del 6/12/2022 (ns. prot. 7/12/2022).

Visto il parere di Città Metropolitana di Torino prot. 19527 del 6/02/2023 (ns. prot. 1237 del 7/02/2023) con il quale la Medesima ha comunicato che il sito in oggetto non sembrerebbe costituire sorgente di inquinamento delle acque sotterranee in relazione ai superamenti delle CSC rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio. (**Allegato 3**)

Visto il contributo tecnico di Arpa Piemonte prot. 26638 del 20/03/2023 (ns. prot. 3312 del 21/03/2023) con il quale la Medesima ha comunicato l'impossibilità di individuare una sorgente di contaminazione all'interno del sito in oggetto. (**Allegato 4**)

Considerato che in relazione a quanto riportato nei succitati documenti trasmessi dalla Società Edison Fenice S.p.A., da quanto emerso nel corso delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee, i superamenti delle CSC riscontrate nelle acque di falda non risultano riconducibili a una sorgente di contaminazione all'interno del sito.

Considerato che i succitati pareri di Città Metropolitana di Torino e Arpa Piemonte sostanzialmente confermano quanto sinteticamente riportato nel precedente paragrafo.

Preso atto che il sito non risulta essere una potenziale sorgente di contaminazione delle acque sotterranee.

Reso noto che l'eventuale ritardo nell'adozione del presente provvedimento sarà indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato



con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

- 1) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, della chiusura del procedimento di bonifica riguardante il sito Edison Fenice Lungo Stura Lazio 53, Torino avviato con la comunicazione della Società Edison Fenice S.p.A., PEC del 27/11/2019 (ns. prot. 10681 del 3/12/2019);
- 2) **di trasmettere** la presente determinazione a Società Edison Fenice S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino –, Divisione Urbanistica e Qualità dell'ambiente Costruito, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica ed Edison Next S.p.A.;
- 3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- 1) Parere di Città Metropolitana di Torino prot. 7452 del 28/01/2020 (ns. prot. 1002 del 31/01/2020);
- 2) Contributo tecnico di Arpa Piemonte prot. 19075 del 3/03/2020(ns. prot. 2072 del 6/03/2020);
- 3) Parere di Città Metropolitana di Torino prot. 19527 del 6/02/2023 (ns. prot. 1237 del 7/02/2023);
- 4) Contributo tecnico di Arpa Piemonte prot. 26638 del 20/03/2023 (ns. prot. 3312 del 21/03/2023)



IL DIRIGENTE Firmato digitalmente Gaetano Noe'

